

**AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI
UN EVENTO ISTITUZIONALE DIVULGATIVO DELLE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

ALLEGATO 4

Schema di Contratto

Il presente schema è unico per tutte le tipologie di sponsorizzazione ammesse

*Al fine di lasciare spazio a clausole specifiche dello Sponsor o focalizzate sulla sua proposta commerciale (es. modalità particolari di co-branding, eventi dedicati, vincoli o allestimenti specifici), **i dettagli andranno recepiti integralmente all'interno della Proposta dello Sponsor**, che costituisce parte integrante del presente Contratto*

Articolo 1 – Premesse e allegati	3
Articolo 2 – Oggetto	3
Articolo 3 – Valore economico della sponsorizzazione.....	4
Articolo 4 – Durata	5
Articolo 5 – Obblighi delle Parti	5
Articolo 6 – Uso dei marchi.....	5
Articolo 7 – Recesso - Annullamento e/o rinvio dell’Evento.....	6
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	6
Articolo 9 – Riservatezza	7
Articolo 10 – Modello 231/2001 – Codice etico - Anticorruzione.....	7
Articolo 11 – Domicilio legale.....	7
Articolo 12 – Controversie	7
Articolo 13 – Divieto di cessione	8
Articolo 14 – Disposizioni finali	8

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nomentana 2, P.IVA e C.F. 07926631008, in persona del/la [●], legale rappresentante pro tempore (di seguito, anche “RAM”),

E

[●], con sede in [●], alla via [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], in persona di [●], nella qualità di legale rappresentante (di seguito, anche l’**“Sponsor”**),

di seguito, congiuntamente, le “Parti”;

PREMESSO CHE

- a) RAM, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 2 e 5, e dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, ha pubblicato in data [●] settembre 2026 sul proprio sito internet, un Avviso pubblico (di seguito, “l’Avviso”) di ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di un evento istituzionale divulgativo delle attività del Ministero delle infrastrutture e trasporti da svolgersi a Milano, Piazza Città di Lombardia, nei giorni 13-14-15 novembre 2026 (di seguito, “l’Evento”);
- b) lo “Sponsor ha manifestato il proprio interesse a sponsorizzare l’Evento presentando una proposta di categoria [●] di cui all’Allegato 1 all’Avviso, per l’importo onnicomprensivo di [●];
- c) la proposta dello Sponsor è stata reputata da RAM valida e regolare oltre che pertinente in relazione all’Evento;
- d) l’Avviso prevede quale modalità di erogazione dell’importo offerto dallo Sponsor:
 - 1. accollo del debito, a carico dello Sponsor, dei corrispettivi dovuti da RAM a fornitori e/o prestatori di servizi individuati da RAM medesima;
 - 2. contrattualizzazione diretta tra Sponsor e Fornitore o esecuzione diretta di fornitura di beni e servizi;
- e) lo Sponsor ha proposto quale modalità di erogazione [●].

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate

SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e vincolante del presente Contratto:

- 1) Avviso pubblico;
- 2) Proposta dello Sponsor;
- 3) “Marchio dello Sponsor;
- 4) [●].

Articolo 2 – Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto una sponsorizzazione di categoria [●], avente carattere di non esclusività, finalizzata alla realizzazione e al sostegno delle attività e dei servizi legati all'Evento, specificati nella Proposta.

In base alla tipologia di sponsorizzazione prescelta e in conformità all'Avviso Pubblico, l'oggetto si articola secondo una delle seguenti opzioni applicabili:

[OPZIONE A - SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA MEDIANTE ACCOLLO DI DEBITO/DELEGAZIONE]

Lo Sponsor assume l'obbligo finanziario di pagare i servizi e le forniture necessari all'Evento, mediante l'istituto dell'accollo del debito (art. 1273 c.c.) o della delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), fino a concorrenza di [●].

[IPOTESI B – SPONSORIZZAZIONE TECNICA MEDIANTE ESECUZIONE DIRETTA E/O CONTRATTUALIZZAZIONE DIRETTA TRA SPONSOR E FORNITORE/ESECUZIONE DIRETTA DI SERVIZI O FORNITURE]

Lo Sponsor si impegna a fornire a RAM, a propria cura, spese e responsabilità, le prestazioni (beni e/o servizi) dettagliate nella Proposta, secondo una delle seguenti modalità:

[Sub-Opzione B.1 Esecuzione Diretta]: Lo Sponsor esegue direttamente le prestazioni e fornisce i beni oggetto della sponsorizzazione avvalendosi della propria organizzazione, dei propri mezzi e del proprio personale dipendente.

[Sub-Opzione B.2 - Contrattualizzazione Diretta di Terzi]: Lo Sponsor affida la realizzazione delle prestazioni o la fornitura dei beni a imprese terze esecutrici, provvedendo a contrattualizzarle e a pagarle direttamente a proprie spese.

Nel caso sia attivata l'Opzione B, lo Sponsor si impegna espressamente a:

Requisiti degli esecutori: Garantire (sia in caso di esecuzione diretta che di affidamento a terzi) il possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023) e speciale (artt. 100 e 133 del D.Lgs. 36/2023) adeguati alle attività da eseguire, trasmettendo a RAM la documentazione comprovante tali requisiti prima dell'inizio delle prestazioni.

Sicurezza e normative: Rispettare e far rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), i contratti collettivi nazionali e tutte le normative tecniche e fiscali di settore.

Garanzie e polizze: *[Eventuale, a seconda della natura delle attività]* Produrre, prima dell'avvio delle attività, una garanzia fideiussoria pari al 2% del valore contrattuale e stipulare una polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks) comprensiva di Responsabilità Civile verso Terzi con massimale adeguato.

[IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE MISTA]

L'apporto dello Sponsor si articola congiuntamente in una quota in denaro secondo le modalità dell'Opzione **A** e in una quota in natura (servizi/forniture) secondo le modalità dell'**Opzione B**, come dettagliato nella Proposta.

La controprestazione da parte di RAM, in virtù della proposta di sponsorizzazione pari a [●], è stabilita in relazione all'oggetto ed al valore della sponsorizzazione e consiste nel garantire idonea visibilità allo Sponsor in occasione dell'Evento citati, nelle forme e con le modalità di comunicazione definite di comune accordo in base all'Allegato 1.

Articolo 3 – Valore economico della sponsorizzazione

L'importo della sponsorizzazione ammonta ad euro [●] oltre IVA come da proposta dello Sponsor.

Ai fini della regolarizzazione fiscale e per l'assolvimento dell'IVA relativa al presente Contratto si procederà come segue (**Le modalità di fatturazione saranno definite in base alla tipologia di sponsorizzazione selezionata all'Articolo 2 in fase di definizione del**

Contratto).

Le Parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 4 – Durata

Il Contratto ha durata fino al termine dell'Evento. Alla scadenza e/o anticipata cessazione del presente Contratto, a qualsiasi causa o ragione dovuta, RAM dovrà immediatamente cessare di utilizzare, in qualsiasi forma, il logo o qualsivoglia marchio o segno distintivo riferibile allo Sponsor.

Articolo 5 – Obblighi delle Parti

Per le finalità di cui in premessa, RAM si impegna a:

- Garantire idonea visibilità allo Sponsor in proporzione all'entità dell'apporto per cui lo stesso si è impegnato ed in ragione della scelta di quest'ultimo delle categorie e attività previste dall'Avviso pubblico ed in premessa. Il marchio/logo dello Sponsor è riportato nell'Allegato 3 del presente Contratto.
- Utilizzare il nome e il relativo marchio/logo dello Sponsor esclusivamente per le finalità e per un uso conforme a quello previsto nel presente Contratto e nella Proposta di Sponsorizzazione.
- Non porre in essere comportamenti che possano pregiudicare l'immagine, i prodotti o i servizi dello Sponsor e a non alterarne o modificarne in alcun modo il nome, il marchio/logo o il materiale consegnato, utilizzandoli nei limiti previsti dal presente Contratto.

Nel caso in cui lo Sponsor riscontri irregolarità nella pubblicazione del marchio/logo, ne darà tempestiva comunicazione a RAM che provvederà a porre, nel più breve tempo possibile, gli opportuni rimedi secondo le indicazioni fornite dallo Sponsor. La promozione dell'immagine dello Sponsor, in ogni caso, non potrà pregiudicare il regolare svolgimento dell'Evento e, in generale, dell'attività istituzionale di RAM.

Lo Sponsor si impegna a:

- **[In caso di Sponsorizzazione Finanziaria con accollo]:** Garantire l'accollo degli oneri e delle spese relativi alla realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto, fino al valore massimo offerto.
- **[In caso di Sponsorizzazione Tecnica o Mista]:** Garantire la fornitura dei beni, l'esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto, fino al valore massimo offerto.
- Nominare un proprio referente con il compito di cooperare con RAM e supervisionare le attività di cui al presente Contratto.
- Utilizzare il nome e il logo di RAM e del Ministero in conformità al presente Contratto.

Articolo 6 – Uso dei marchi

I marchi, loghi e diritti d'immagine restano di proprietà esclusiva della Parte che li detiene. Ciascuna Parte garantisce la legittima titolarità dei propri segni distintivi, manlevando l'altra da qualsiasi rivendicazione di terzi per violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale.

In ogni caso i marchi di ciascuna Parte dovranno essere usati in modo separato e distinto dai marchi dell'altra Parte o da marchi di terzi, al fine di evitare che ciò possa ingenerare

confusione o commistione di marchi e/o sottintendere collegamenti tra le Parti diversi da quelli posti in essere con il presente Contratto. Tale uso non costituisce alcun trasferimento di diritti o licenza permanente.

Le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente qualsiasi violazione o abuso dei marchi da parte di terzi. La difesa del marchio spetta esclusivamente al rispettivo proprietario, con la massima collaborazione dell'altra Parte.

Alla scadenza del presente Contratto o cessazione anticipata, per qualsiasi causa intervenuta, l'autorizzazione all'uso dei marchi cessa immediatamente. RAM disporrà tuttavia di un periodo di tolleranza di [●] giorni per rimuovere i loghi dai canali digitali e smaltire i materiali cartacei già stampati.

Articolo 7 – Recesso - Annullamento e/o rinvio dell'Evento

RAM si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto qualora sopravvenute e motivate necessità istituzionali o di pubblico interesse lo richiedano. RAM provvederà alla restituzione di quanto già corrisposto dallo Sponsor, al netto delle spese vive documentate già sostenute per la promozione del marchio dello Sponsor fino a quel momento.

In caso di annullamento o mancato svolgimento dell'Evento a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, motivi di ordine pubblico, altre cause di forza maggiore o per fatti imputabili a RAM stessa, lo Sponsor avrà diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate. Da tale rimborso restano escluse le sole somme eventualmente già impiegate e documentate per la realizzazione di attività propedeutiche dell'Evento che abbiano comunque garantito la visibilità dello Sponsor.

In alternativa alla restituzione degli importi di cui al precedente comma, RAM potrà concordare una nuova data. In tal caso, le somme già versate saranno trattenute da RAM medesima e imputate alla nuova data.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, nella qualità di titolari del trattamento, si informano che – ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR") – tratteranno i dati personali connessi all'espletamento delle attività del presente contratto per i soli fini legati all'esecuzione del medesimo (art. 6 co. I lett. B) GDPR) e all'adempimento degli obblighi legali connessi (art. 6 co. I let. C) GDPR), con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, sia tramite proprio personale dipendente appositamente autorizzato e istruito, sia tramite propri responsabili, contrattualizzati ai sensi dell'art. 28 GDPR (consulenti fiscali e del lavoro, eventualmente consulenti legali). I dati personali verranno trattati con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Nei casi prescritti per legge o per provvedimento, i dati potranno essere trasmessi a PP.AA. o autorità pubbliche, nonché pubblicati sul sito web della RAM in ottemperanza agli obblighi di trasparenza amministrativa. In ogni caso, non sono previsti trasferimenti al di fuori dello SEE.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità di cui sopra, e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione degli effetti del contratto (art. 2220 c.c.). Ciascuna Parte potrà far valere nei riguardi della controparte i propri diritti come sanciti agli artt. 15-22 del GDPR, limitatamente a quanto applicabile, e segnatamente il diritto di accesso, rettifica, limitazione, opposizione, scrivendo ai recapiti noti tra le Parti ovvero ai contatti dei Responsabili per la protezione dei dati personali di seguito riportati (ove designati), nonché ai recapiti riportati nelle data protection policy dei siti web delle parti. Nel caso si ritengano violati i propri diritti ad un corretto trattamento dei dati personali, ossia in

caso di carente o mancato riscontro ad una istanza di esercizio dei suddetti diritti, sarà possibile adire il Garante italiano per la protezione dei dati personali o l'Autorità Giudiziaria competente, secondo le modalità ed i canali illustrati sul portale istituzionale www.garanteprivacy.it. Il mancato conferimento dei dati, che costituisce obbligo contrattuale, comporterà l'impossibilità di stipulare il presente accordo.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

Per RAM: il RPD (Responsabile per la protezione dei dati personali, anche noto come DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@ramspa.it.

Per lo Sponsor: il RDP è contattabile all'indirizzo: [●].

Articolo 9 – Riservatezza

Lo Sponsor si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di massima riservatezza sulle prestazioni oggetto del presente Contratto e su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative a RAM e al Ministero di cui venisse a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto.

È vietata, comunque, la duplicazione, riproduzione e asportazione di documentazione di RAM e del Ministero, fatta salva la documentazione necessaria per la realizzazione delle attività oggetto del Contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno fermi anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente Contratto.

Articolo 10 – Modello 231/2001 – Codice etico - Anticorruzione

Lo Sponsor dichiara di conoscere le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché il Codice Etico adottati da RAM.

Le Parti si impegnano a improntare i propri comportamenti ai principi di massima trasparenza, correttezza e legalità, in conformità alle previsioni della Legge n. 190/2012 (Norme per la prevenzione e la repressione della corruzione).

Lo Sponsor attesta, sotto la propria esclusiva responsabilità, di non aver concluso contratti di lavoro (subordinato o autonomo) o conferito incarichi a ex dipendenti di RAM o del Ministero che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti dello Sponsor nei tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

La violazione di anche uno solo degli obblighi e delle dichiarazioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento e legittimerà RAM a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 11 – Domicilio legale

RAM e lo Sponsor eleggono domicilio presso la propria sede legale e richiedono di ricevere le comunicazioni via PEC presso i seguenti recapiti:

- Per RAM: ramspa@pec.it;
- Per lo Sponsor: [●].

Articolo 12 – Controversie

Il presente Contratto dovrà essere eseguito in osservanza:

- delle clausole previste nel presente Contratto;
- del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, ove applicabile.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, e scioglimento del presente Contratto le Parti convengono che sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 13 – Divieto di cessione

È vietata, a pena di nullità, la cessione, anche parziale del presente Contratto.

Ai fini del presente Contratto, la cessione si configura, anche nel caso in cui lo Sponsor, per effetto di operazioni straordinarie, perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Il presente Contratto, comprensivo delle premesse e degli Allegati, costituisce l'intera regolamentazione dei rapporti tra le Parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente Contratto è il risultato di una negoziazione e specifica condivisione tra di esse e che, in considerazione di ciò, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1341 cod. civ.

Le spese per la registrazione, solo in caso d'uso, sono a carico della Parte che la richiede.

RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.

[Sponsor]
